

**Determinazione del Dirigente del  
Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 8-5840/2010

**OGGETTO: Progetto:** *Aumento del quantitativo massimo annuale di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre ad attività di recupero R5 ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i.*

**Comune:** *Torino*

**Proponente:** *Edilcave Torino s.r.l.*

**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva

**Premesso che:**

- in data 10/11/2009 la Società Edilcave Torino s.r.l., con sede legale in Torino, Strada Bramafame n. 50 int. 20, Codice Fiscale e Partita IVA 05656860011, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Aumento del quantitativo massimo annuale di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre ad attività di recupero R5 ai sensi dell'art. 216 dell'art. 216 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. edel DM 05/02/1998 e s.m.i.*" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" ex L.R. 40/98;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 26/11/2009 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 18/12/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra n. 7/9, Torino, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art.9 L. 24 novembre 2000 n. 340;
-

**Rilevato che:*****Localizzazione e Stato di fatto***

- il sito è ubicato nella parte nord-est del Comune di Torino, in sponda orografica destra dello Stura nell'area "Basse di Stura" in Strada del Bramafame 50 interno 20;
- la ditta ha in locazione un'area (foglio catastale n. 1032, particelle 10, 18, 19 e 20) con un'estensione di circa 44.400 mq; circa 33.000 mq sono in locazione da parte dalla Società Edilstura s.s. e circa 11.400 mq in locazione da parte dal Demanio Comunale ex alveo Torrente Stura;
- l'area destinata effettivamente alle attività confina a nord e a nord-est con l'alveo della Stura, a sud con il lotto occupato dalla Ditta Unicalcestruzzi Torino con la quale vi è una parte di viabilità in comune; a sud est con il lago Martini e ad ovest con l'impianto Becchis che svolge attività simili all'Edilcave;
- la Società Edilcave Torino s.r.l. svolge sul sito attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi come sopra specificati in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 con iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero con il numero 815/2005 e classe di appartenenza 4;
- nel sito si svolgono, con impianto fisso, attività di lavorazione di aggregati naturali e di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione e scarificazione del manto stradale mediante operazioni di frantumazione e vagliatura definitiva del prodotto, stoccato poi in base alle differenze granulometriche;
- il prodotto ottenuto dal recupero dei rifiuti, soggetto al test di cessione in base al D.M. 5/2/98 come integrato dal DM 05/04/2006 n. 186, è commercializzato come materia prima secondaria (mps);
- i rifiuti attualmente trattati sono:
  - ✓ codici CER individuati al punto 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*" per una quantità massima stoccabile di 9.000 t ed una quantità massima ritirabile annualmente di 11.000 t;
  - ✓ codici CER individuati al punto 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo*" per una quantità massima stoccabile e massima ritirabile annualmente di 3000 t;

***Stato di progetto***

- ✓ il progetto consiste nell'aumento fino a 56.000 t, per i codici CER individuati al punto 7.1 "*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*", della quantità massima ritirabile annualmente mantenendo inalterata la quantità massima stoccabile;
- ✓ rimangono invariate le quantità per i codici CER individuati al punto 7.6 "*conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo*";

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti contributi da parte di:

- nota prot. n. 5612 del 17/12/2009 del Comune di Torino;

- nota prot. n. 1550 del 15/12/2009 dell'Ente di Gestione del Sistema delle Aree protette della Fascia Fluviale del Po tratto Torinese

dal punto di vista della **pianificazione territoriale:**

*Vincoli e fasce di rispetto*

#### Area protetta

- l'area è sottoposta a vincolo di area protetta (parco regionale) "*Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po*" (l.r. n. 28 del 17 aprile 1990 e s.m.i.);
- ai sensi della legge istitutiva dell'area protetta l'intervento ricade all'interno dell'area classificata come "*Zona di Salvaguardia, nella quale vigono le norme vincolistiche di cui all'art. 12 della LR 28/90 e s.m.i.*";
- sull'area vige attualmente il Piano d'Area approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 243-17401 del 30/05/2002, relativa ai territori istituiti ad area protetta della fascia fluviale del Po con la LR 65/95;
- l'Ente gestore dell'area protetta dall'esame delle norme di attuazione del Piano d'Area, fatte salve eventuali norme più restrittive contenute negli strumenti urbanistici comunali ed eventuali norme e prescrizioni emanate o adottate da parte dell'Autorità di Bacino, si è espresso in maniera favorevole in quanto l'intervento non comporta modificazioni di impianti, nè di aree di accumulo in coerenza con la scheda progettuale A4 del Piano d'Area;

#### Piano Assetto Idrogeologico

- le aree destinate alla gestione rifiuti si collocano in fascia C "Area di inondazione per piena catastrofica" del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'autorità di bacino del Fiume Po;

#### Vincolo Paesaggistico

- parte dell'impianto ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142 lettera C del D.Lgs 42/04 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" e lettera F "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi";

#### *Piano Regolatore Generale del Comune di Torino*

- l'area è destinata a Servizi Pubblici "S-lettera V", in particolare a "*Parchi Urbani e Fluviali*" – *Ambito P-17 Basse di Stura* ed è soggetta ai disposti dell'art. 19 e 21 delle *Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G., nonché alle disposizioni contenute nella scheda normativa specifica*";
- l'attività in oggetto risulta in contrasto con le prescrizioni del P.R.G. vigente;
- fatta salva la verifica circa la legittimità dell'attività insediata e i permessi a costruire rilasciati per le opere edilizie esistenti, si richiama l'art. 6 comma 4ter delle N.U.E.A., che consente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche con la permanenza delle attività in atto, se in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal piano, purché legittimamente insediate e fatte salve le specifiche norme relative all'area interessata e a quanto previsto nell'allegato B delle N.U.E.A.
- l'intervento dovrà escludere l'utilizzo di nuove aree rispetto alle aree già autorizzate all'uso deposito; inoltre, ai sensi dell'art. 3 punto e.7) del Testo Unico dell'Edilizia, qualora il progetto in esame preveda interventi quali "la realizzazione di deposito merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di

lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato” gli stessi non sono ammessi in quanto rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia;

dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- si riservano dubbi sul fatto che un incremento di quasi 5 volte del materiale in ingresso all'impianto annualmente (da 11.000 a 56.000) possa avvenire mantenendo inalterata la quantità di materiale stoccato e senza comportare l'occupazione di nuove aree;
- occorrono pertanto chiarimenti circa le modalità operative e gestionali dell'impianto ed occorre che venga effettivamente dimostrato e circostanziato che le aree disponibili sono sufficienti a movimentare, anche sotto il profilo della sicurezza, i quantitativi di materiali richiesti;
- a tal proposito si evidenzia come l'impianto di recupero va considerato quale insieme delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione (da prevedere almeno una volta l'anno), delle aree di stoccaggio m.p.s. e delle aree di interconnessione fra di esse;
- di tali aree deve esserne specificata l'estensione;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, consono angolo di attrito interno) considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto, come sopra definita, nonché:
  - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento;
  - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito;
  - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;
- quanto richiesto dovrà tenere debitamente conto anche del progetto presentato a questo Servizio in data 20/11/2008 che prevede l'ingresso all'impianto del codice CER 17.05.04 *“terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03”* per una quantità massima stoccabile di 2.100 t ed una quantità massima ritirata annualmente di 7.500 t; tale progetto è stato escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale con determinazione dirigenziale n. 2-6049/2009 del 09/02/2009 ed allo stato attuale non è ancora stata presentata istanza di autorizzazione ai sensi della normativa in materia di rifiuti;

dal punto di vista **ambientale**:

- la zona all'intorno dell'impianto è contraddistinta dalla presenza di diverse attività che svolgono attività simili all'Edilcave; sul lato opposto della Stura in lato orografico sinistro si trova la discarica Amiat, elemento sensibile di pressione ambientale nell'area;
- le azioni di progetto previste non prevedono sostanziali incrementi dell'impatto ambientale già in essere con l'attività esistente, dovuto alla movimentazione degli inerti in cumulo che determina rilascio di polveri, soprattutto in occasione di eventi meteorici sfavorevoli;

*Gestione Acque Meteoriche*

- il Servizio Gestione Risorse Idriche Provincia di Torino ha approvato con provv. prot. n. 20-11469 del 17/12/2008 il “Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio” ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento

- regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- durante un sopralluogo ispettivo effettuato presso l'impianto in data 03/06/2009 (verbale n. 372/2009 da personale dell'Arpa Piemonte Dipartimento di Torino sono stati evidenziati alcuni dubbi circa l'efficacia del sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche, in quanto non certi delle pendenze e dell'impermeabilità dell'area;
  - come già richiesto dal Servizio Gestione Risorse Idriche Provincia di Torino con nota prot. n. 51025 del 18/01/2010 si ritiene indispensabile che venga redatta da tecnico abilitato una relazione che valuti e verifichi lo stato e la funzionalità delle principali componenti impiantistiche e strutturali dell'area e che certifichi per l'area destinata al deposito rifiuti che sia realizzata in modo tale da avere una portanza sufficiente a garantire il livelli di stabilità e di funzionalità, considerate le sollecitazioni alle quali risulta sottoposta (passaggio mezzi, scarico, carico) al fine di garantire un'efficace convogliamento delle acque meteoriche e non creando ristagni;
  - qualora da tali verifiche risultasse non idoneo il sistema proposto ed approvato, il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio dovrà essere riaggiornato e rivalutato dal Servizio Servizio Gestione Risorse Idriche Provincia di Torino;

#### *Acustica*

- la valutazione presentata dal proponente sembrerebbe escludere l'esistenza di criticità rilevanti connesse all'impatto acustico dell'attività in oggetto. Tuttavia, dall'esame della documentazione si evince come la stessa, così come i rilievi acustici eseguiti, risalgono al 2005 circostanza che, in via cautelativa, indurrebbe a riconsiderare le conclusioni precedentemente raggiunte alla luce dello scenario esistente;
- nell'intervallo di tempo intercorso, infatti, alcune delle condizioni riscontrate in passato potrebbero aver subito profondi mutamenti, così come il numero e la tipologia dei ricettori e delle sorgenti sonore esistenti, nonché l'intensità e la frequenza di quest'ultime;
- risulta pertanto necessario effettuare una nuova valutazione d'impatto acustico che contempli lo stato attuale dei luoghi, dei ricettori e delle sorgenti o, in alternativa, predisporre un documento, debitamente sottoscritto da parte di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti la validità dei risultati ottenuti in precedenza;

#### dal punto di vista **amministrativo**

- si rammenta che le "materie prime secondarie" prodotte devono essere conformi a quanto previsto all'allegato C della circolare Ministeriale n. UL/2005/5205 del 15/07/2005;
- si rammenta inoltre che, circa la conformità della materia prima secondaria, di fare riferimento a quanto stabilito dal Decreto 11 aprile 2007 "applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati";
- rimangono valide le indicazioni e le prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 2-6049/2009 del 09/02/2009;
- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;

**Ritenuto che:**

- l'intervento non comporta una variazione sostanziale delle attività svolte nel sito già autorizzato per le attività di lavorazione aggregati naturali, alla messa in riserva e recupero di rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione;
- le azioni di progetto previste non prevedono sostanziali incrementi dell'impatto ambientale già in essere con l'attività esistente;
- l'area è gravata da una serie di vincoli di carattere territoriale ed urbanistico le cui prescrizioni e norme di attuazione specifiche dovranno essere valutate e tenute in conto nel successivo iter autorizzativo;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito del successivo iter autorizzativo;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

**Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:**

*“Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06”;*

- fornire chiarimenti circa le modalità operative e gestionali dell'impianto;
- dimostrare e circostanziare che l'impianto, anche sotto il profilo della sicurezza, possa supportare l'incremento di materiale trattato annualmente proposto senza comportare l'occupazione di nuove aree e senza variare le quantità di materiale stoccato;
- specificare l'estensione delle superfici utilizzate (delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione) delle aree di stoccaggio m.p.s. e delle aree di interconnessione fra di esse;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso (aggregati naturali e rifiuti), dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito con evidenza della modellistica adottata (solido geometrico scelto, consono angolo di attrito interno) considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto nonchè:
  - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento,
  - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito,
  - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;
- presentare una relazione redatta da tecnico abilitato che valuti e verifichi lo stato e la funzionalità delle principali componenti impiantistiche e strutturali dell'area e che certifichi per l'area destinata al deposito rifiuti che sia realizzata in modo tale da avere una portanza sufficiente a garantire il livelli di stabilità e di funzionalità, considerate le sollecitazioni alle quali risulta sottoposta (passaggio mezzi, scarico, carico) al fine di garantire un efficace convogliamento delle acque meteoriche e non creare ristagni;

- effettuare una nuova valutazione d'impatto acustico che contempli lo stato attuale dei luoghi, dei ricettori e delle sorgenti o, in alternativa, predisporre un documento, debitamente sottoscritto da parte di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti la validità dei risultati ottenuti in precedenza;
- dovrà essere dimostrata la legittimità dell'attività insediata e forniti i permessi a costruire rilasciati per le opere edilizie esistenti;

### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- l'altezza dei cumuli non potrà in nessun caso essere superiore a quanto dichiarato nella relazione tecnica;
- la superficie occupata dai cumuli in ingresso e dalle m.p.s. derivanti non potrà occupare un'area maggiore di quanto attualmente occupata per la gestione rifiuti attualmente in essere;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno;
- prevedere bagnatura dei cumuli e dei piazzali almeno con cadenza settimanale;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

### **Adempimenti**

- qualora, dalle verifiche effettuate, risultasse non idoneo il sistema proposto ed approvato per la gestione delle acque meteoriche, il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio dovrà essere riaggiornato e rivalutato dal Servizio Servizio Gestione Risorse Idriche Provincia di Torino;
- si ritiene necessario che al Dipartimento ARPA territorialmente competente venga comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- infine, si ritiene opportuno che il Direttore dei lavori trasmetta, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative e di mitigazione, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella Determina Dirigenziale, conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

### **Visti:**

- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- i contenuti dei contributi dei soggetti coinvolti nell'istruttoria;

- la L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Aumento del quantitativo massimo annuale di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre ad attività di recupero R5 ai sensi dell’art. 216 dell’art. 216 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. edel DM 05/02/1998 e s.m.i.*” presentato dalla Società Edilcave Torino s.r.l., con sede legale in Torino, Strada Bramafame n. 50 int. 20, Codice Fiscale e Partita IVA 05656860011, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 10/02/2010

SC

Il Dirigente del Servizio  
*dott.ssa Paola Molina*